

La salute e sicurezza sul lavoro dopo il c.d. decreto correttivo

di Paola de Vita, Maria Giovannone

Il 3 agosto scorso è stato emanato il d.lgs. n. 106/2009, c.d. correttivo al Testo Unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

Si segnalano alcune importanti novità.

Con riferimento agli obblighi del datore di lavoro migliora il quadro delle tutele dei volontari, con l'obbligo di informazioni specifiche e attenzione ai rischi da interferenza (quelli derivanti dalla presenza contestuale sul luogo di lavoro di una pluralità di organizzazioni).

Certamente, la novità di maggiore rilievo riguarda la valutazione dei rischi. Oggi il datore di lavoro deve infatti procedere alla valutazione tenendo conto dei «rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale con la quale il lavoratore è stato assunto». L'obiettivo è rafforzare la tutela del lavoratore che presta la propria attività con contratti di lavoro atipico e temporaneo. Sempre

con riferimento alla valutazione dei rischi rileva la individuazione del termine entro cui dovrà essere considerato lo stress lavoro-correlato (1° agosto 2010).

Le nuove disposizioni prevedono che, nel caso di nuova impresa, il datore di lavoro deve procedere *immediatamente* alla valutazione del rischio, elaborando il relativo documento *entro novanta giorni*. Nei contratti di appalto e somministrazione, l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore sussiste nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda, a condizione che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi.

Ulteriore importante novità è la "patente a punti", su cui è avviata una sperimentazione nel settore dell'edilizia, con la possibilità di estenderne l'operatività anche ad altri settori. La fun-

zione del nuovo strumento è selezionare le imprese “virtuose”, che operano sul mercato seguendo le regole in materia di sicurezza.

Anche l’impianto sanzionatorio è oggetto di modifiche con la rimodulazione complessiva dell’entità delle sanzioni penali ed amministrative e la attenzione alle procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione. Confermate le sanzioni meramente amministrative in caso di inadempimenti di obblighi di natura strettamente formale, mentre la sanzione penale riguarda i casi di violazione più gravi.

Confermato l’arresto in caso di omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e in caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni. Si tratta infatti di condotte assai pericolose per la salute dei lavoratori.

Quanto alla misura delle sanzioni, là dove previsto è confermato l’arresto, mentre in caso di ammenda la misura è aumentata della metà rispetto all’ammontare in vigore fino al 19 agosto 2009.

L’obiettivo perseguito è rendere le pene più eque rispetto alla gravità delle infrazioni e più proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo.

Infine, la rivisitazione della ripartizione degli obblighi posti in capo ai diversi protagonisti della sicurezza fa sì che datore di lavoro, dirigenti, preposti e gli

altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale siano chiamati a rispondere delle loro inosservanze esclusivamente sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.

Paola de Vita

Ricercatrice Adapt

Maria Giovannone

Scuola internazionale di dottorato
in Diritto delle relazioni di lavoro

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Adapt – Fondazione Marco Biagi

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Conquiste del Lavoro*, 18 settembre 2009, con il titolo *Le novità su salute e sicurezza*.

Il testo coordinato del d.lgs. n. 81/2008 con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 106/2009 (a cura Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è reperibile in *Bollettino Adapt*, 2009, n. 24.